

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTI FRANCESCO, SACCENTI, MAGLIETTA, LONGO, PAJETTA GIULIANO,
DI VITTORIO, NENNI PIETRO, BARDINI, ROASIO, RICCI MARIO, PELOSI,
CALANDRONE GIACOMO, NOCE TERESA, MANIERA**

Annunziata il 23 luglio 1954

Disposizioni a favore dei combattenti antifranchisti

ONOREVOLI COLLEGGI! — La partecipazione dei volontari italiani alla guerra 1936-1939 in difesa della Repubblica spagnola aggredita dal fascismo rappresenta una delle più belle pagine dell'antifascismo ed un valido contributo degli antifascisti italiani alla lotta contro il regime delle camice nere.

Fino ad oggi, a questi valorosi figli d'Italia non è stato concesso il riconoscimento cui hanno diritto, come partigiani combattenti, ed alle famiglie dei caduti ed ai mutilati ed invalidi non è stata data la completa equiparazione ai combattenti volontari per la guerra di liberazione. E la ingiustizia è ancora più palese ove si pensi che ai legionari fascisti che parteciparono all'aggressione del legittimo governo spagnolo è stata riconosciuta la qualifica di combattente volontario ed il pieno diritto a pensione ed assegni fin dal 1936, data di inizio della guerra civile.

Riteniamo doveroso che il Parlamento italiano, nella ricorrenza del Decennale della Resistenza, dia alla memoria dei Caduti, ai mutilati ed invalidi ed ai combattenti il giusto riconoscimento della Repubblica italiana.

Già dei provvedimenti legislativi (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249; legge 26 gennaio 1949, n. 20; legge 21 ottobre 1950, n. 990) hanno concesso la pensione ai mutilati ed invalidi ed alle famiglie dei Caduti. A tale scopo fu costituita una Commissione mini-

steriale e furono fissati dei termini per le domande (31 dicembre 1949 e poi 31 dicembre 1950). La data di inizio della pensione venne fissata al gennaio 1948.

Il lavoro della Commissione è stato necessariamente incompleto per le seguenti ragioni:

- 1°) mancanza di ogni documentazione diretta presso gli organi ufficiali dello Stato (Consolato di Parigi, Ministero degli interni e Archivio della Società delle Nazioni);

- 2°) mancanza di una documentazione completa delle formazioni militari presso le quali hanno prestato servizio gli aventi diritto;

- 3°) necessità di far ricorso a metodi di accertamento sicuri ma provenienti da fonti diverse.

Di qui la necessità di riaprire i termini delle ricerche e di procedere, a tutti gli effetti, al riconoscimento della qualifica di combattente per tutti coloro che hanno effettivamente partecipato alle azioni militari ed alle formazioni volontarie e regolari dipendenti dalla Repubblica spagnola. Di qui ancora la necessità che la Commissione di accertamento sia integrata da elementi qualificati a riconoscere e garantire la veridicità dei fatti dei quali si chiede il riconoscimento.

Per quanto si attiene alle pensioni v'è un'altra ingiustizia da riparare ed è la concessione della pensione dalla data dell'evento

bellico che l'ha determinata e che i proponenti fissano presuntivamente al 1° aprile 1939 e cioè alla fine della guerra civile.

Questi i fatti e le considerazioni che giustificano la proposta che sottoponiamo alla approvazione del Parlamento.

L'onere finanziario è talmente piccolo in confronto al dovere morale dello Stato che non ci pare necessario farne menzione nella relazione.

La partecipazione degli italiani antifascisti nelle varie formazioni militari della

Repubblica spagnola e nella gloriosa XII Brigata « Garibaldi » rappresenta la continuità di una tradizione che portò gli italiani su tutti i fronti della libertà e della lotta per la indipendenza dei popoli oppressi; essa collega idealmente e materialmente i martiri e gli eroi del Risorgimento ai partigiani, ai volontari, ai civili ed ai militari che nella guerra di liberazione hanno redenta e liberata la Patria.

Onore è dovuto a questi figli nobilissimi del nostro popolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i cittadini italiani che abbiano partecipato, nel periodo compreso tra il 19 luglio 1936 e il 31 marzo 1939, alla guerra di Spagna nelle formazioni militari dipendenti dal Governo della Repubblica spagnola hanno diritto alla qualifica di « combattente antifranchista ».

Il cittadino cui è riconosciuta tale qualifica è equiparato, a tutti gli effetti, al combattente volontario della guerra di liberazione.

ART. 2.

Ai combattenti antifranchisti mutilati ed invalidi per causa di guerra e di servizio è riconosciuto il diritto alla pensione di guerra dal 1° aprile 1939.

Ai familiari dei combattenti deceduti è riconosciuto eguale diritto sulla base delle vigenti disposizioni relative alle pensioni di guerra.

ART. 3.

Per il riconoscimento della qualifica di « combattente antifranchista », per l'accertamento del grado ricoperto, delle circostanze di tempo e di luogo attinenti alla mutilazione, invalidità o morte del combattente è costituita una Commissione ministeriale composta da un consigliere della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un ufficiale medico superiore designato dal Ministero

della difesa e da quattro rappresentanti degli ex combattenti antifranchisti, di chiara notorietà.

La Commissione sarà costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Presidente del Consiglio ed entrerà in funzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Essa avrà sede presso il Ministero della difesa.

ART. 4.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica, del grado e della pensione è fissato alla data del 31 dicembre 1955.

ART. 5.

La copertura dell'onere derivante dalla esecuzione della presente legge sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.